

GL 0DUWHG u PDU]R

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
1	Il Sole 24 Ore	22/03/2022	<i>Rincari, possibile stop ai cantieri (G.Santilli)</i>	3
1	Il Sole 24 Ore	22/03/2022	<i>Sconti e contratti collettivi, serve la doppia indicazione (A.Rota Porta)</i>	5
14	Il Sole 24 Ore	22/03/2022	<i>Quota Sud a rischio nel labirinto dei bandi: destinati 86 miliardi ma un terzo e' sulla cart (C.Fotina)</i>	7
43	Il Sole 24 Ore	22/03/2022	<i>Barriere architettoniche, il 75% e' fuori dal plafond superbonus (G.Gavelli)</i>	9
43	Il Sole 24 Ore	22/03/2022	<i>Terremoti, l'edificio ricostruito accede al 110% (G.L.)</i>	11
Rubrica Previdenza professionisti				
36	Italia Oggi	22/03/2022	<i>Pandemia, da Inarcassa 377 mln di finanziamenti (S.D'alessio)</i>	12
Rubrica Lavoro				
1+21	Il Sole 24 Ore	22/03/2022	<i>Caccia a 240mila laureati scientifici (G.Pogliotti/C.Tucci)</i>	13
Rubrica Altre professioni				
29	Italia Oggi	22/03/2022	<i>Legali, niente accaparramenti (A.Caravaglios)</i>	16
41	Italia Oggi	22/03/2022	<i>L'eredita' di Marco Biagi</i>	17
Rubrica Fisco				
48	Il Sole 24 Ore	22/03/2022	<i>Tirocini extracurriculari, multa fino a 6mila euro se non si paga l'indennita' (L.Caiazza)</i>	18

Rincari, possibile stop ai cantieri

Appalti

Spazio al blocco dei lavori per causa di forza maggiore Buia: serve norma complessiva

Nel decreto legge taglia prezzi approvato venerdì dal governo sono entrati due commi sugli appalti pubblici: uno consente di utilizzare il 50% del fondo statale per compensare i rincari di materiali; l'altro di concedere all'impresa la causa di forza maggiore e di fermare i cantieri. L'Ance: basta pezze, serve norma complessiva. **Santilli** — a pag. 5

Possibile fermare i cantieri per i rincari Ance: basta pezze, serve norma complessiva

Appalti pubblici

Le stazioni appaltanti possono dichiarare lo stato di necessità per far slittare i termini

Giorgio Santilli

Un'altra norma parziale, un altro aggiustamento che chiude un buco e ne lascia aperti dieci, un'altra pezza che risolve un problema e ne lascia insoluti altri. Nel decreto legge taglia prezzi approvato venerdì dal governo sono entrati all'articolo 23 due commi per gli appalti pubblici: il primo consente di utilizzare in via di urgenza il 50% del fondo statale per le compensazioni ai rincari di materiali, riparando a norme che per il primo e il secondo semestre del 2021 non hanno funzionato o ci mettono troppo tempo a mettersi in moto; il secondo consente ai responsabili unici del procedimento (Rup) di concedere all'impresa la causa di forza maggiore (non imputabile all'esecutore) per spostare in avanti termini su scadenze e stati di avanzamento dell'opera. Per quanto

sia una norma che evita guai peggiori all'impresa e soprattutto sottrae l'appalto a uno stato di pericoloso galleggiamento, l'effetto appare, nella situazione di oggi, paradossale: incapaci di trovare meccanismi di compensazioni e di revisione prezzi efficaci una volta per tutte e soprattutto capaci di dare risposte rapide a una crisi che ha bisogno di risposte rapide, l'unica via di uscita resta sospendere l'opera. Una norma che, se applicata massicciamente, porterà a un cimitero di cantieri da cui si uscirebbe probabilmente solo con una normalizzazione dei prezzi dei materiali. Addio Pil spinto dagli investimenti pubblici.

«È effettivamente - dice Gabriele Buia, presidente dell'Ance - una norma che abbiamo proposto noi per evitare guai ancora peggiori che pagherebbe sempre l'impresa appaltatrice, cui restano accollati i costi dei rincari, in mancanza di compensazioni per le opere in corso e di norme di revisione prezzi adeguate per le nuove opere. Siamo però - aggiunge Buia - di fronte all'ennesima norma parziale perché anche con questa soluzione della causa di forza maggiore le imprese saranno caricate delle spese generali, mentre per la manodopera al momento non è prevista una Cig che ab-

bia come causale il rincaro dei prezzi». Per l'Ance la soluzione resta invece quella di «un tavolo da aprire subito con Mef e Mims per rimettere mano all'intero quadro normativo e definire una norma semplice, efficace e immediatamente applicabile che sollevi l'impresa dai maggiori costi che si sono registrati. Solo in questo momento possiamo evitare di bloccare le opere in corso e di far saltare definitivamente le opere del Pnrr. Ormai non c'è più tempo». L'intera categoria è ormai mobilitata, come dimostra anche l'assemblea straordinaria tenuta ieri da Assimpredil a Milano. «Il balzo dei prezzi fuori controllo delle materie prime, prodotti e manufatti dell'edilizia cresciuti di oltre il 30% negli ultimi 10 mesi sta bloccando quasi il 20% del Pil italiano che è legato all'edilizia», ha detto la presidente Regina De Albertis. «Così - ha sottolineato - si fermano la salvaguardia del territorio, la messa in sicurezza di scuole e ospedali, la rigenerazione urbana, la riqualificazione energetica e sismica, la riqualificazione delle città e dei quartieri degradati, la casa sociale, mettendo in forse gli interventi del Pnrr e l'attrattività del territorio agli investimenti immobiliari. Dobbiamo trovare un punto di equilibrio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IMAGOECONOMICA



Ance. Il presidente Gabriele Buia



Buia: «Serve un tavolo per riprendere in mano l'intero quadro normativo e varare misure applicabili subito»



BONUS EDILIZI

Sconti e contratti collettivi, serve la doppia indicazione

Il decreto antifrodi vincola dal 27 maggio la fruizione dei bonus edilizi per lavori di importo superiore a 70mila euro al rispetto dei contratti collettivi nei cantieri. Sarà necessaria una doppia indicazione: nell'atto di affidamento e nelle fatture emesse.

— a pagina 43

Nel contratto e nelle fatture la bussola dei Ccnl edilizia

Il vincolo. Le imprese classificate all'Inps come esercitanti attività edile (tramite il codice C.S.C.) sono tenute ad iscriversi alla Cassa edile

Alessandro Rota Porta

L'obbligo introdotto dall'articolo 4, del DL 13/2022 (decreto antifrodi), oltre a imporre un nuovo sistema di verifica delle aziende dell'edilizia mette l'accento su una questione più ampia, ossia la corretta applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Facendo un passo indietro, l'applicazione dei contratti collettivi del settore, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in base all'articolo 51 del Dlgs 81/2015, dal 27 maggio diventa la condizione per consentire ai contribuenti di accedere ai vantaggi fiscali indicati dalla norma, connessi ai lavori edili e di ingegneria civile che connotano l'attività dei cantieri cosiddetti "temporanei", come elencati nell'allegato X, del Dlgs 81/2008.

Chi applica il contratto

Ma quali sono le aziende tenute ad applicare i Ccnl dell'edilizia? Pur nel rispetto del principio di libertà sindacale, la risposta va ricercata nelle disposizioni che gli stessi contratti collettivi delineano in merito alla loro sfera di applicazione.

La prassi dell'Ispezzorato

Sul punto, la prassi dell'Ispezzorato nazionale del lavoro ha più volte richiamato i propri ispettori a effettuare verifiche volte ad accertare se la mancata applicazione dei contratti collettivi sottoscritti dalle or-

ganizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possa determinare problematiche di dumping.

Perimetro ampio per la Cassa

Ad esempio, il Ccnl Edili industria, recentemente rinnovato, abbraccia il perimetro delle imprese che svolgono le lavorazioni elencate e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse. Nella pratica, si tratta delle attività di costruzioni edili, idrauliche (ad esempio, acquedotti, pozzi d'acqua, canali, e così via), movimento di terra, costruzioni stradali e ferroviarie, ponti e viadotti eccetera.

Inoltre, le aziende che svolgono una delle lavorazioni elencate nei Ccnl per i dipendenti delle imprese edili e affini hanno l'obbligo di iscrizione e presentazione delle denunce e dei relativi pagamenti alla Cassa edile di competenza per territorio, a prescindere dalla loro forma giuridica e dal settore di appartenenza (industria, artigianato o cooperativo). Anche le imprese non aventi alle dipendenze lavoratori con qualifica di operai ma che risultano classificate all'Inps come imprese esercitanti attività edile (tramite il codice C.S.C.) sono tenute a iscriversi alla Cassa edile, pur senza ulteriori obblighi di denuncia o pagamento.

Il ruolo di Cassa edile

In sintesi, tra i diversi compiti affidati dal Ccnl, la Cassa edile provvede a gestire in favore dei lavoratori,

accantonamenti per gratifica natalizia e ferie; prestazioni di malattia e infortunio e di assistenza; anzianità professionale edile (Ape).

Fatte salve alcune deroghe per via delle convenzioni tra Paesi, anche le imprese con sede in un altro Stato hanno l'obbligo di applicare ai lavoratori impegnati in cantieri ubicati in Italia condizioni economiche equivalenti a quelle previste dalla contrattazione collettiva di settore, ivi compresi i trattamenti retributivi erogati dalla Cassa edile.

La Cassazione

Peraltro, indipendentemente dal codice Istat attribuito all'impresa in fase di inquadramento, l'ordinanza della Cassazione 9803/2020 ha affermato che le imprese che si occupano di edilizia e che applicano il Ccnl, hanno l'obbligo di iscrizione alla Cassa edile.

La verifica di conformità

Infine, tornando alla disposizione del decreto 4/2022, questa impone di indicare, per i lavori edili avviati successivamente al 27 maggio 2022, purché d'importo superiore a 70mila euro, tanto nell'atto di affidamento dei lavori quanto nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione degli stessi, che i lavori medesimi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi sopra richiamati.

Il rispetto di tale duplice adempimento dovrà essere puntualmente verificato ai fini del rilascio del visto di conformità, laddove previsto, da parte dei soggetti a ciò abilitati, cioè a cura dei Caf e dei professionisti abilitati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN BREVE

Il requisito


Il Dl 13/2022 ha stabilito che il superbonus e altri bonus casa saranno riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che gli interventi sono eseguiti da datori che applicano i contratti collettivi di lavoro del settore edile, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

La scadenza

Queste norme saranno applicate a partire dal prossimo 27 maggio e riguarderanno i lavori edili di importo superiore a 70mila euro e che rientrino nell'allegato X del Dlgs 81/2008



Obbligo di indicazione per i lavori avviati dopo il 27 maggio e per importi superiori a 70mila euro



159329

Quota Sud a rischio nel labirinto dei bandi: destinati 86 miliardi ma un terzo è sulla carta

La Relazione

La riserva Mezzogiorno è al 40,8% includendo anche gli interventi solo stimati

Carmine Fotina
ROMA

Il rischio che le amministrazioni meridionali non sfornino in tempo utile progetti adeguati per assorbire il 40% delle risorse è più che reale. Ma è altrettanto concreto il pericolo che, in assenza di un meccanismo di salvaguardia della quota, vada in frantumi l'obiettivo della coesione territoriale che è uno dei pilastri del piano Next Generation della Commissione europea. In questa scomoda strettoia si è mosso il Dipartimento per le politiche di coesione, che fa capo a Palazzo Chigi e supporta il ministero per il Sud, completando la prima Relazione istruttoria sul rispetto del vincolo di destinazione al Sud di almeno il 40% delle risorse del Piano di ripresa e resilienza (Pnrr).

La dettagliata e approfondita analisi del Dipartimento guidato da Ferdinando Ferrara (data di ultimo aggiornamento 31 gennaio) ha preso in considerazione le 23 amministrazioni titolari di 222,1 miliardi tra Pnrr e Fondo nazionale complementare. Le risorse destinate al Mezzogiorno si attestano a 86 miliardi,

cioè il 40,8% dei 211,1 miliardi che possono essere ripartiti territorialmente (ulteriori 11 miliardi hanno valenza nazionale). La quota è del 40,7% se si considera solo la parte strettamente riferita al Pnrr.

Siamo dunque sostanzialmente in linea con il 40% minimo fissato dal governo in una norma del Dl 77 del 2021, il cui rispetto deve essere verificato dal Dipartimento per le politiche di coesione. Il problema è che si arriva a questi livelli solo aggiungendo 28,2 miliardi di interventi che sono esclusivamente stimati, misure cioè non ancora attivate formalmente o attivate con procedure prive di specifici vincoli di destinazione territoriale. Sulla cui effettiva allocazione finale, dunque, al momento non ci sono certezze. I progetti identificati, cioè misure attivate con procedure che hanno già selezionato i progetti, ammontano a 24,8 miliardi. Il resto si riferisce a progetti ripartiti (23,4 miliardi) o a una proiezione basata sul tiraggio di misure a sportello ancora aperte (9,6 miliardi).

Il 40,8% è una media di situazioni molto diverse tra loro. Per i crediti d'imposta di Transizione 4.0 non c'è un bando che fissi una quota, trattandosi di incentivi automatici. Ma c'è una stima basata sull'andamento dell'agevolazione negli ultimi 14 mesi: alle imprese del Sud appena il 19,4%. Discorso analogo si può fare per ecobonus e sismabonus, in questo caso al 32%. Ma anche dove non parliamo di crediti di imposta e detrazioni fiscali, si può essere ampia-

mente sotto il 40%: 22,5% per l'efficiamento degli uffici giudiziari, 25,3% per gli interventi per le strutture penitenziarie, 34% per la migrazione della Pa al cloud, 18,6% per lo sviluppo del biometano, 35,3% per il rinnovo di flotte bus e treni verdi, 36% per gli Istituti tecnici superiori, 31,6% per le misure di riduzione del rischio idrogeologico, 31,4% per il tris di interventi destinati al sostegno alle famiglie vulnerabili, agli anziani non autosufficienti e ai servizi sociali a domicilio.

La Relazione non omette che la distribuzione territoriale delle risorse osservata ex post è necessariamente dipendente sia dall'effettiva risposta delle imprese potenzialmente beneficiarie, sia dalla capacità progettuale e amministrativa di regioni ed enti locali. Diventa in sostanza un esercizio di equilibrio quasi impossibile garantire contemporaneamente efficienza allocativa ed equità perequativa. Eppure è un tema cruciale, perché

sista mettendo a rischio uno dei principi sui cui, insieme a transizione ecologica e digitale, l'Europa ha lanciato Next Generation Eu, cioè la riduzione dei divari territoriali.

Il Dipartimento ha calcolato che, su 7,1 miliardi di risorse riservate al Mezzogiorno dai bandi aperti al 31 gennaio, solo per 2,5 miliardi corrispondenti a 7 procedure è stata prevista una salvaguardia della quota Sud sulle risorse non assegnate per carenza di domande ammissibili, o spostando le risorse alle singole regioni del Mezzogiorno con maggiori progetti o aprendo una nuova gara con le risorse avanzate sempre con clausola del 40%. Per 1,4 miliardi, corrispondenti a 6 procedure, è stato previsto lo scorrimento delle graduatorie indipendentemente dalla localizzazione territoriale e per 3,2 miliardi, riferiti a 15 procedure, non si è disposta alcuna modalità di salvaguardia delle risorse non assegnate. La Relazione sottolinea che alcune contromisure il ministero per il Sud ha già provato ad attuarle, potenziando l'assistenza tecnica alle amministrazioni locali, ma occorre un meccanismo blindato: in considerazione della debolezza strutturale dell'area, e dell'assoluta eccezionalità delle procedure previste dal Pnrr - osservano i tecnici del Dipartimento - dove non già previsto bisogna fare in modo che «le risorse vengano rimesse a disposizione dei medesimi territori attraverso successive e più efficaci procedure».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Dipartimento politiche coesione: servono clausole di salvaguardia se i progetti presentati sono insufficienti



Pnrr: quante risorse stanno realmente andando alle regioni del Sud

Valutazione della quota Mezzogiorno per le misure Pnrr e Fondo complementare con destinazione territoriale al 31 gennaio 2022 e grado di solidità di valutazione della quota. *Milioni di euro e quote percentuale*

TOTALE RISORSE

86.039

Milioni di euro

DI CUI AL MEZZOGIORNO

40,8%

Fonte: Elaborazione Dipartimento politiche di coesione-Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione su dati al 31/01/2022 rilevati presso l'Amministrazione titolare

AMMINISTRAZIONE	RISORSE MEZZOGIORNO				QUOTA MEZZOGIORNO SU TOTALE RISORSE (%)			
	TOTALE	STIMA	RIPARTO	PROIEZIONE	PROGETTI	0%	50	100
TOTALE RISORSE	86.039	28.203	23.422	9.617	24.796			
Min. PA	275	147			128	40,0		
Min. Giustizia	1.137	612			525	39,8		
Min. Transizione Digitale	4.685	1.366			3.319	45,9		
Min. Sviluppo Economico	6.004	1.850	460	3.693		24,8		
Min. Esteri	480		480			40,0		
Min. Cultura	2.078	1.005	518		555	38,4		
Min. Turismo	654		654			28,6		
Min. Transizione Ecologica	14.288	7.954	410	5.924		37,0		
Min. Agricoltura	1.953	1.601			352	40,0		
Min. Infrastrutture M.S.	23.374	804	7.963		14.607	48,2		
Min. Istruzione	7.771	4.758	2.888		425	44,3		
Min. Università Ricerca	4.847	2.429	2.418			39,6		
Min. Lavoro P.S.	2.683	1.646	1.037			37,0		
Min. Interno	5.963	278	1.267		4.418	47,0		
Min. Sud	1.345	200	1.145			79,4		
Min. Salute	6.430	2.269	4.161			40,0		
Min. Economia	340				340	100,0		
PCM Dip. Affari Reg. e Autonomie	54	54				40,0		
PCM Dip. protezione civile	446		320		126	37,2		
PCM Dip. politiche giovanili	260	260				40,0		
PCM Dip. pari opportunità	0					0,0		
PCM Dip. per lo sport	280	280				40,0		
PCM Uff. Terremoti	691	691				38,8		

Nota: I totali potrebbero non coincidere con la somma dei valori esposti a causa degli arrotondamenti

Barriere architettoniche, il 75% è fuori dal plafond superbonus

Lavori antidisabilità

Giorgio Gavelli

Il grande interesse suscitato dal nuovo intervento di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche su edifici esistenti con detrazione al 75% (in cinque anni) per le spese sostenute nel 2022 sconta le diverse perplessità applicative dovute all'assenza di chiarimenti ufficiali su alcuni aspetti di rilievo.

L'articolo 119ter del Dl 34/2020 - introdotto dalla legge di bilancio 2022 - riguarda anche gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

- a) 50mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- b) 40mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- c) 30mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Siccome l'intervento era già

compreso tanto nel "bonus casa 50%" (lettera e del comma 1 dell'articolo 16-bis Tuir) quanto nel superbonus 110% - sia come intervento "trainato ecobonus" (comma 2 dell'articolo 119 del decreto Rilancio) che come "trainato sismabonus" (comma 4 del medesimo articolo) - peraltro con un plafond di spesa maggiore (96mila euro per unità immobiliare), potrebbe non essere compresa l'utilità della nuova disposizione.

Va, tuttavia, ricordato che, secondo le Entrate (risposta a Telefisco 2022), nel caso in cui l'intervento sia eseguito come trainato dal supersismabonus, il plafond di 96mila euro è unico, per cui, considerato ciò che si spende normalmente per la riduzione del rischio sismico, resta ben poco spazio. Inoltre, con riferimento alle singole unità immobiliari, il plafond di 96mila euro è unico per tutti gli interventi di cui all'articolo 16-bis Tuir ("bonus casa") e comprende anche eventuali interventi di riduzione del rischio sismico di cui all'articolo 16 del Dl

63/2013. Solo, quindi, in presenza di interventi ecobonus (trainanti, trainati, od ordinari) il plafond di 96mila euro per l'eliminazione delle barriere resta pieno, fatta eccezione per il caso in cui si riesce - nei condomini ovvero negli edifici monoproprietario composti da due a quattro unità immobiliari - a cumulare il plafond per gli interventi sulle parti comuni con quello sui singoli appartamenti.

Risulta in molti casi opportuno, quindi, rendere autonomo l'intervento fruendo del nuovo plafond, ipotesi in cui, si ritiene (ma un chiarimento ufficiale sarebbe opportuno), i nuovi limiti di spesa dettati dal legislatore risultano autonomi e cumulabili con ogni altro plafond. Peraltro, il nuovo intervento fruisce della cessione del credito e dello sconto in fattura, con la comunicazione alle Entrate che può essere trasmessa dal 24 febbraio scorso.

Restano, tuttavia, troppi nodi da sciogliere sul testo della disposizione. Sotto il profilo soggettivo, va compreso se la norma si rivolge a tutti i soggetti (imprese comprese, così come emergerebbe dalle istruzioni al modello Redditi 2022 SC) o meno, mentre sotto quello oggettivo va chiarito se ci siano tipologie di edifici non ammessi. In entrambi i versanti, infatti, la declinazione dei limiti di spesa (riferiti a unifamiliari, unità autonome ed indipendenti e condomini) sembrano riecheggiare certe caratteristiche del superbonus, interpretate restrittivamente dalle Entrate. Oltre ai tanti dubbi di natura tecnica determinati dal rinvio al datato Dm 236/89, più volte ricordati su queste colonne.

Nel caso di lavori trainati dal supersismabonus il limite di 96mila euro è onnicomprensivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

